

COMUNE DI VALLEROTONDA

PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza IV Novembre n. 3 – 03040 – Tel./Fax: 0776/587001 – Pec: comune.vallerotonda.fr@pec.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2019

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico e prevenire condizioni di emarginazione sociale.

La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto, e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.

Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, e tale strumento deve necessariamente essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a:

- ✓ contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- ✓ favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, le persone residenti nel Comune da almeno 3 (tre) anni che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche diverse da quelle sopra elencate, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti all'emarginazione;
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Il servizio sociale determina l'ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione Consiliare di cui all'art. 5 sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

ART. 4 – REQUISITI

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune di Vallerotonda da almeno 3 (tre) anni che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con reddito I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, riferito all'anno precedente, non superiore a € 2.984,00.

La Commissione Consiliare di cui all'art. 5 è tenuta a valutare, per una corretta verifica del possesso del diritto all'aiuto, la sussistenza di eventuali soggetti obbligati al mantenimento dei richiedenti, anche attraverso la richiesta di dichiarazione dei redditi di tutti i soggetti obbligati per legge al mantenimento, anche se conviventi. Oltre al reddito del richiedente, in tal caso va preso in

considerazione anche il reddito delle persone obbligate per legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile e di seguito riportate:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati e naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
- 4) gli adottanti;
- 5) i generi e le nuore;
- 6) il suocero e la suocera;
- 7) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

ART. 5 – COMMISSIONE CONSILIARE

La Commissione Consiliare è composta da n. 5 (cinque) componenti l'Amministrazione Comunale, membri da eleggere in consiglio comunale tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza garantendo il principio di rappresentatività in ordine alla proporzionalità dei gruppi consiliari presenti in consiglio comunale e da eleggere in seno alla nuova commissione assistenza.

La costituzione della Commissione, relativamente alla composizione dei cinque membri della stessa, può differenziarsi a seconda del numero dei gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza presenti in seno al consiglio comunale, e nella fattispecie, secondo le casistiche seguenti:

- 1) Presenza di un gruppo di maggioranza A (7 consiglieri + il Sindaco) e di un gruppo di minoranza B (3 consiglieri).
Composizione Commissione: 4 membri di maggioranza A, 1 membro di minoranza B – totale 5 membri.
Qualora dopo l'esito della votazione in consiglio comunale per la minoranza B dovesse risultare una situazione di ex equo per i componenti della stessa (es. 1 voto a testa per i tre consiglieri di minoranza B), è eletto in seno alla Commissione il consigliere più anziano votato della minoranza B.
- 2) Presenza di un gruppo di maggioranza A (7 consiglieri + il Sindaco) e di due gruppi di minoranza B e C (2 consiglieri, 1 consigliere).
Composizione Commissione: 3 membri di maggioranza A, 1 membro di minoranza B, 1 membro di minoranza C – totale 5 membri.
Qualora dopo l'esito della votazione in consiglio comunale per le due minoranze B e C dovesse risultare una situazione in cui una minoranza (es. la C) non ha ricevuto voti, sono eletti in seno alla Commissione i due consiglieri votati della minoranza B.
- 3) Presenza di un gruppo di maggioranza A (7 consiglieri + il Sindaco) e di tre gruppi di minoranza B, C e D (1 consigliere, 1 consigliere, 1 consigliere).
Composizione Commissione: 3 membri di maggioranza A, 2 membri tra le minoranze B, C e D – totale 5 membri.
Qualora dopo l'esito della votazione in consiglio comunale per le tre minoranze B, C e D, dovesse risultare una situazione di ex equo per i componenti delle stesse (es. 1 voto a testa per i tre consiglieri delle tre minoranze B, C e D), sono eletti in seno alla Commissione i primi due consiglieri più anziani votati tra le minoranze B, C e D.

Qualora l'esito della votazione dei componenti della commissione assistenza non rientrasse tra i tre casi sopra illustrati nel presente art. 5, farà comunque fede l'esito della votazione, sia relativamente

al numero dei membri di cui si costituisce la commissione e sia in ordine alla proporzionalità dei gruppi consiliari presenti in consiglio comunale.

Qualora sia necessario, può partecipare alla Commissione il Responsabile del Consorzio dei Servizi Sociali dei Comuni del Cassinate, che non ha diritto di voto ma solo di supporto tecnico in materia di assistenza sociale.

Nell'ambito della prima seduta della Commissione in seno alla stessa viene eletto un Presidente a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

La convocazione della Commissione è effettuata di norma dal suo Presidente o a seguito di richiesta della metà più uno (n. 3) dei componenti. Il Presidente è obbligato a convocare la medesima Commissione su richiesta di almeno n. 3 (tre) componenti entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento in forma scritta della richiesta.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- ✓ effettuare una valutazione generale dei singoli casi sulla base delle conoscenze e delle informazioni raccolte;
- ✓ individuare la natura e la durata degli interventi da attivare per il raggiungimento degli obiettivi preposti per ogni singola situazione.

ART. 6 – DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

Tra i destinatari degli interventi economici di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il Comune garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in favore delle fasce sociali più deboli:

- ✓ minori a rischio;
- ✓ anziani ultrasessantacinquenni;
- ✓ inabili fisici e/o psichici;
- ✓ soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (L. 328/2000, art. 2, comma 3).

ART. 7 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

La concessione di qualsiasi prestazione socio – economica sarà frutto di una attenta valutazione delle singole situazioni da esaminare, e qualora richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, anche con l'ausilio del parere del Responsabile del Consorzio dei Servizi Sociali dei Comuni del Cassinate rilasciato attraverso una specifica relazione scritta.

Le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

a) Contributi economici continuativi

I contributi economici continuativi vengono concessi per periodi di tempo di rilevante durata, da determinare secondo le singole esigenze, in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in duraturo stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità permanente al lavoro, ecc.

b) Contributi economici temporanei

I contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui necessiti un sostegno finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà verificatasi a seguito di eventi particolari. Vengono concessi di norma per un periodo di tre mesi, ripetibile per ulteriori tre mesi nell'arco dell'anno.

c) Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno, il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata. In casi eccezionali tale prestazione è ripetibile per una sola volta.

d) Buoni spesa/pasto

In sostituzione di prestazioni in danaro, qualora la situazione personale del richiedente l'aiuto lo richieda, possono essere erogati buoni - spesa finalizzati all'acquisto di beni di

prima necessità e/o buoni – pasto, entrambi i buoni da consumare presso le attività commerciali ricadenti nel territorio comunale.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo non preclude la possibilità di usufruire di contributi straordinari, sussistendone i presupposti.

ART. 8 – ISTRUTTORIA

Il soggetto richiedente compila l'apposito modulo (allegato A) nel quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la propria condizione sociale e reddituale, indica altresì i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi) permettendo l'avvio del percorso di presa in carico.

L'ufficio preposto all'istruttoria della pratica accerta lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e acquisisce le necessarie informazioni per valutarlo, tra le quali:

- stato di famiglia;
- situazione reddituale (attestazione ISEE e CUD di tutti i componenti del nucleo familiare);
- situazione abitativa (proprietà/affitto/eventuali sfratti);
- presenza di certificazioni di invalidità;
- ogni altro documento ritenuto necessario dal Servizio a stabilire le reali condizioni sociali ed economiche del nucleo;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste.

La valutazione generale della situazione del soggetto viene effettuata dalla Commissione Consiliare.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE

I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi economici di carattere socio-assistenziale dovranno allegare alla richiesta di intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica.

La documentazione prodotta viene conservata presso gli archivi del servizio sociale.

ART. 10 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'ufficio Tributi, l'ufficio Anagrafe, l'ufficio Urbanistica, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

ART. 11 – DEROGHE

Contributi straordinari possono essere concessi, previa attenta valutazione della situazione reddituale, a persone o nuclei familiari che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 4, si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno:

- a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito, come ad esempio in caso di licenziamento;
- b) cittadini residenti che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N., inerenti e necessari;

- c) minori residenti, i quali per effetto di provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni vengano affidati alla responsabilità dei servizi sociali, pur continuando a convivere nel nucleo familiare di origine.

ART. 12 – CONCLUSIONI

Per quanto attiene a specifiche norme per la programmazione – organizzazione e gestione di ulteriori servizi di assistenza sociale, ad esempio solo a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente agli interventi in favore degli anziani, quali i soggiorni vacanza, le gite organizzate, le cure termali, i centri diurni, etc., agli interventi in favore dei giovani finalizzati alla cooperazione giovanile e all'aggregazione socio – culturale, e al favorire di forme di volontariato, si rimanda ad eventuali e specifici regolamenti comunali adottati e vigenti.

Al Comune di Vallerotonda
Piazza IV Novembre n. 3
03040 – Vallerotonda (FR)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE**

**RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI CARATTERE SOCIO
ASSISTENZIALE**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, residente a Vallerotonda (FR) in Via/Piazza
_____ dal _____,
C.F.: _____,

CHIEDE

l'erogazione di un (barrare con una X il campo interessato):

- contributo economico continuativo;
- contributo economico temporaneo;
- contributo economico straordinario;
- contributo in buoni spesa.

A tal fine allega, ai sensi dell'articolo 8 del vigente regolamento, la seguente documentazione (barrare con una X i campi interessati):

- stato di famiglia;
- situazione reddituale (attestazione ISEE e CUD di tutti i componenti del nucleo familiare);
- situazione abitativa (proprietà/affitto/eventuali sfratti):

_____;

- certificazioni di invalidità: _____;
- altro documento ritenuto necessario dal Servizio a stabilire le reali condizioni sociali ed economiche del nucleo:

_____;

- altro documento ritenuto utile a sostegno della richiesta:

_____.

Il/la sottoscritto/a _____ sotto la propria responsabilità dichiara inoltre:

- di autorizzare il Comune di Vallerotonda ad effettuare eventuali accertamenti e verifiche delle condizioni dichiarate;
- di autorizzare specificatamente ed espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto della L. 196/2003.

Vallerotonda, _____

FIRMA
